STUDIO NOTARILE
Dr. GIUSEPPE IANNELLO
Via Vittorio Veneto, n. 11 - 43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521/620805 - Fax 0521/621435
Strada Giuseppe Mazzini, n. 43 - 43121 PARMA
Tel. 0521/386700 - Fax 0521/502127

COPIA - Rep. n. 27.329 - Racc. n. 6.899

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di
Parma THZ

il 29/07/2019
al n. 3074
Riscossi €. esente

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE"
Verbale di assemblea straordinaria
per l'adeguamento dello statuto alle norme
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore)
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove, alle ore diciannove;

(24.07.2019, ore 19,00)

In Noceto, nella sede dell'associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde", in Via Passo Buole, n. 3/A;
Innanzi a me dott. Giuseppe IANNELLO, Notaio in Noceto, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Parma,

interviene

il Sig.:
- MARCHESI Luca, nato a Parma il ventisette dicembre millenovecentosettanta, residente in Noceto (PR), Via A. De Ambris, n. 5 (c.f.. MRC LCU 70T27 G337D), in qualità di presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di volontariato denominata

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE"

con sede in Noceto (PR), Via Passo Buole, n. 3/A, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna in base a Determinazione del Direttore della Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi n. 3384 dell 29 marzo 2011, e nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Emilia Romagna al n. 248, in virtù di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 998 del 6 settembre 1993, codice fiscale 82006610347, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
L'intervenuto, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che - con avviso affisso nella sede e reso pubblico mediante affissione murale nell'ambito del territorio di competenza in data 23 giugno 2019, - è stata convocata in questa sede, per questo giorno e per le ore diciannove (ore 19,00) in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci di detta Associazione, per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

Ordine del Giorno

1) - relazione del Presidente;
2) - adeguamento dello Statuto Sociale alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
3) - varie ed eventuali;

mi richiede, pertanto, di far risultare da pubblico verbale le risultanze dell'adunanza e le deliberazioni che l'assemblea adotterà.
Aderendo io Notaio alla richiesta, dò atto di quanto segue:
Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, su unanime indicazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente, il quale - procedendo preliminarmente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea medesima - accerta constata e dà atto:

a). - che l'Assemblea in prima convocazione, fissata per la giornata di ieri, 23 luglio 2019, alle ore ventitrè (ore 23,00) in questa stessa sede, è andata deserta;

b). - che sono presenti numero 15 (quindici) soci aventi diritto al voto;

c). - che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
- lui stesso, quale presidente;
- i Sigg. Cattoi Giuseppe, vice presidente, Mortani Lorella, tesoriere, Brambilla Carlo, Massimiliano Chiarati, Sergio Leonardi, Fabrizia Pompini e Luigi Terzi, consiglieri;

d). - che il Collegio dei Revisori è assente, e che - avendo ricevuto la bozza del nuovo statuto sociale e la relazione del presidente ha comunicato la sua approvazione;

e). - di avere verificato l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire nella presente assemblea;

f). - che l'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e dell'art. 101, 2° comma, D. Lgs. n. 117/2017, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente dichiara quindi aperta la riunione ed inizia la sua relazione trattando gli argomenti iscritti ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno.

A riguardo, egli spiega ai presenti che con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è stato approvato il Codice del Terzo Settore, che - secondo quanto disposto dalla relativa legge delega - prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti c.d. del "Terzo settore", compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.

Tra gli enti del Terzo Settore rientrano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, e pertanto anche l'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE", che svolge appunto, senza scopo di lucro, attività solidaristiche e di utilità sociale del genere definito dalla legge in questione, e che intende conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Il presidente spiega che la disciplina del Codice del Terzo Settore, introdotta dal decreto legislativo prima indicato, ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale dovranno confluire tutti i vari enti oggi qualificati appunto del Terzo Settore, e che richiede allo scopo che i vari enti adeguino i propri statuti alle nuove norme.

A riguardo, egli precisa che tale esigenza di adeguamento è posta dalle norme transitorie contenute nel Codice, e precisamente dall'art. 101, 2° comma, il quale - secondo le recenti modifiche apportate dal d. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 - assegna un termine di 24 (ventiquattro) mesi - scadente il prossimo 3 agosto, ed in verità prorogato sino al 30 giugno 2020 dalla recente Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del c.d. Decreto Legge "Crescita" - entro il quale le modifiche

necessarie ai fini dell'adeguamento possono essere adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Il presidente continua la relazione spiegando che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno adottare, allo scopo di realizzare gli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa, lo schema di statuto predisposto dall'ANPAS Emilia Romagna, l'Associazione che riunisce le Pubbliche Assistenze della Regione, e precisa che tale schema prevede - oltre agli adeguamenti richiesti inderogabilmente dal Codice del Terzo Settore - altri adeguamenti non inderogabili, previsti dal codice stesso, e diretti ad un riordino complessivo delle norme di funzionamento dell'ente.
A questo punto il presidente procede ad illustrare brevemente la bozza del nuovo statuto sociale, che è stata messa a disposizione degli associati mediante affissione in bacheca presso la sede sociale, soffermandosi in particolare su quegli articoli che rispondono alle richieste di adeguamento poste dalla legge in riferimento, e che riguardano tra l'altro:
- adeguamento della denominazione dell'Associazione in: "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE Organizzazione di Volontariato" (in forma abbreviata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ODV"; art. 1);
- l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente, e la specifica indicazione delle finalità perseguite (artt. 2, 3 e 4); l'assenza di fine lucrativo (art. 2 e 13);
- la nuova definizione dei requisiti dei soci e delle categorie di soci (art. 6);
- l'indicazione del periodo minimo di iscrizione dell'associato ai fini dell'esercizio del diritto di voto (art. 6, che lo fissa in tre mesi);
- la previsione del diritto degli associati di esaminare i libri sociali (art. 7, lettera f));
- l'obbligo per l'Associazione di dotarsi di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili, ed il conseguente inserimento tra le competenze degli obblighi sociali dell'obbligo di predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale (articoli da 11 a 14) e di provvedere ai relativi ulteriori adempimenti;
- la rimodulazione delle norme di organizzazione interna, con l'individuazione degli organi e le modalità della loro elezione e composizione (di cui al Titolo IV);
- la specificazione delle competenze dell'Assemblea degli associati (art. 23),e del Consiglio Direttivo (art. 26);
- la disciplina dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti (artt. 30, 31 e 32);
- l'indicazione dei libri sociali che l'Associazione deve obbligatoriamente tenere (art. 35);

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di estinzione o scioglimento dell'ente ad altri enti del Terzo settore, che operino nel territorio individuato e proposto dall'Assemblea, o in mancanza all'ANPAS Nazionale, che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio del Comune di Noceto (art. 37).
Il presidente chiude così la relazione e sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea straordinaria dell'Associazione, riunita nella propria sede in Noceto (PR), Via Passo Buole, n. 3/A, in data 24 luglio 2019, udita la relazione della presidente,

delibera

1). - di approvare la relazione del Presidente;

2). - di modificare la denominazione dell'Associazione in: "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE Organizzazione di Volontariato" (in forma abbreviata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ODV");

3. - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, risultante dal documento che resterà allegato al verbale della presente assemblea, portante gli adeguamenti richiesti dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore, e le altre modifiche illustrate dal Presidente;

4). - di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o conseguenti alle deliberazioni sopra riportate, ed in particolare di chiedere l'approvazione del nuovo statuto ai competenti uffici regionali e ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;

5). - di dare atto che gli organi sociali attualmente in carica continueranno a svolgere le funzioni loro affidate secondo le norme dello statuto sociale modificato sino alla loro naturale scadenza.".

***

Il presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta.

Chiusa la discussione si procede alla votazione.
Quindi il Presidente accerta e dà atto che l'assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano, con prova e controprova, ha approvato le deliberazioni sopra riportate e la nuova versione dello statuto sociale nella versione proposta dal Presidente.

***

Quindi, il presidente mi consegna lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata, che allego al presente verbale con **lettera "A"** senza darne lettura per sua espressa dispensa e per dispensa avutane da tutti gli intervenuti, e null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta (ore 19,30).
L'intervenuto richiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 80 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e dalle altre leggi in materia, e così in particolare l'esenzione dalle imposte

di registro e di bollo.

Del che ho redatto il presente verbale, scritto da me Notaio in parte con mezzo elettronico ed in parte di mia mano su pagine undici e quanto della dodicesima sin qui di quattro fogli, del quale ho dato lettura all'intervenuto, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quarantacinque (ore 19,45).

Firmato: Marchesi Luca - Giuseppe IANNELLO notaio (l.s.).

Allegato "A" al n. 6899 di raccolta

Statuto dell'Associazione

"Pubblica Assistenza Croce Verde Organizzazione di Volontariato"

***

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

1. È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "Pubblica Assistenza Croce Verde ODV") con sede in Noceto (Parma), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da un vessillo bianco con frange dorate ai bordi e al centro una croce di colore verde racchiusa in un cerchio sempre di colore verde con alloro dorato, con la scritta "assistenza pubblica" in alto e la scritta "Noceto 1909" in basso.

2. L'Associazione, che continua l'attività umanitaria della benemerita fondata nel 1909, è costituita a tempo indeterminato

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto sanitario non assistito;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- promuovere ed organizzare la donazione ed il trasporto di sangue e organi;
b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:
- servizi di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci volontari dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti e si impegnano a prestare la propria opera in modo

personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci volontari. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) essere informati sull'attività associativa;
f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art . 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per recesso.
a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art.

4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
h. da attività di raccolta fondi;
i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e

ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente;
d. l'Organo di controllo;
e. il Collegio dei probiviri;
f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile , per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L' assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
c. determina l'importo annuale delle quote associative;
d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;
b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.
E' composto, in numero dispari da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti

- il presidente, attribuendone i poteri di firma;
- il vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
- il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore

in presenza di particolari motivi di urgenza.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:
a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea
d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di 3 missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
m.adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario,

tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.
Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.
La nomina dello stesso presidente non può avvenire per più di due mandati consecutivi.

Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
La revisione legale dei conti puo' essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni del Consiglio, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:
a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
b) il libro degli associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, viene devoluto ad altro ETS del territorio individuato e proposto dall'Assemblea, rendendo competente il Consiglio per la liquidazione . In caso di mancata o impossibile individuazione dell'ETS, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Firmato: Marchesi Luca - Giuseppe IANNELLO Notaio (l.s.).